



Parma, 25/01/2017

Prot. n. 60/U

Ai Consulenti del Lavoro
di Parma
Ai Praticanti Consulenti del Lavoro
di Parma

Oggetto: Circolare n. 01_2017.

- A) Comunicazione CNO: Accordo Federcasse BCC.**
- B) Nuove modalità di rilascio e gestione del DUI.**
- C) Formazione continua obbligatoria: 28/02/2017 scadenza biennio formativo 2015/2016.**
- D) Convegno di studio a Piacenza il 30/01/2017.**

A) Dal Consiglio Nazionale abbiamo ricevuto la comunicazione, che alleghiamo, riguardante l'accordo sottoscritto dal Consiglio Nazionale con Federcasse –BBC, la Federazione italiana delle Banche di Credito Cooperativo – Casse Rurali ed Artigiane, inteso per dare una risposta a quello che è avvertito come il maggior freno all'utilizzo dello strumento del Microcredito assistito dal Fondo Centrale di Garanzia, ovvero la difficoltà per gli operatori, banche ed intermediari finanziari, ad erogare ai soggetti beneficiari i servizi ausiliari di accompagnamento, tutoraggio e monitoraggio prescritti obbligatoriamente dalle norme vigenti.

B) Informiamo gli Iscritti che da gennaio 2017 il tesserino DUI potrà essere richiesto esclusivamente sull'apposita piattaforma di gestione del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro. Per richiedere il DUI basta accedere all'area riservata <http://dui.consulentidellavoro.it>, effettuando il login con le credenziali personali utilizzate per l'accesso al sito di Categoria, e compilare il *form* per il rilascio del tesserino.

Ricordiamo che **in caso di primo accesso alla piattaforma DUI** è necessario perfezionarne la registrazione **cliccando QUI** ed inserendo le credenziali di registrazione del portale www.consulentidellavoro.it. Nel caso in cui, invece, si sia **già perfezionata la registrazione** sulla piattaforma DUI **clicare QUI** ed eseguire il login utilizzando l'indirizzo e-mail e la password di registrazione al portale www.consulentidellavoro.it. Il sistema di acquisizione delle richieste di emissione DUI, predisposto dal Consiglio Nazionale, verificherà la completezza e correttezza dei dati inseriti dai Consulenti del Lavoro che ne fanno richiesta. Il processo di acquisizione potrà terminare solo nel momento in cui saranno inserite tutte le informazioni richieste dal modulo online. Al termine della registrazione, l'utente sarà reindirizzato sulla pagina web di InfoCert, dove potrà perfezionare il pagamento e stampare la fattura di acquisto. Completata la verifica dei dati ed il processo di produzione, il Consulente del Lavoro sarà contattato dal Consiglio Provinciale per il ritiro del nuovo tesserino DUI.

Il **tesserino DUI**, emesso dal Consiglio Nazionale, si compone di:

- un **Certificato di sottoscrizione con ruolo** per firmare digitalmente tutti i documenti informatici;
- una **Carta Nazionale dei Servizi (CNS)** per accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione su tutto il territorio nazionale.

Insieme al **tesserino DUI** saranno attivati:

Nr. 1 casella PEC Legalmail. La configurazione della casella Legalmail prevede 2Gb di spazio, è aperta alla ricezione della posta non certificata con incluso antispam, notifica SMS, Antivirus, antispam. L'attivazione della casella PEC Legalmail con Infocert sarà disponibile prossimamente.

Nr. 1 InfoCert ID. È l'account certificato che consente di accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione e a tutti i siti web che sono parte del circuito **SPID**. Consente l'autenticazione di 1° e 2° livello. Attraverso l'App Mobile su Android e iOS si potrà, inoltre, generare l'OTP ed utilizzare il livello 2 di autenticazione. InfoCert ID è valido per 2 anni dalla sua attivazione e può essere rinnovato facilmente alla scadenza.

Così come da delibera del Consiglio Nazionale n. 403 del 24.11.2016, il Consiglio Provinciale di Parma ha fissato l'importo di € 30,00 a titolo di contributo per l'attività di rilascio del DUI che i Colleghi al momento della richiesta di emissione dovranno versare mediante bonifico bancario a Consiglio Provinciale Albo Consulenti del Lavoro di Parma presso Crédit Agricole- Cariparma Parma Sede 2 codice IBAN: IT75K 06230 12780 000095562136 e presentare copia del versamento effettuato all'atto del ritiro in Segreteria.

- C) Ricordiamo agli Iscritti che entro e non oltre il **28 Febbraio 2017**, ciascun Consulente dovrà inviare alla Segreteria dell'Ordine, **esclusivamente via PEC**, la dichiarazione (**Allegato II** delle indicazioni operative) che attesti l'assolvimento dell'obbligo formativo, in conformità al Regolamento, per il biennio 2015-2016 (50 crediti, dei quali almeno 6 in materia di ordinamento e deontologia professionale). Per ciascun anno il Consulente del Lavoro deve aver, comunque, maturato complessivamente almeno 16 crediti formativi. Ogni Consulente del Lavoro può beneficiare, nel biennio, di un debito formativo per un massimo di 9 (nove) crediti, i quali dovranno essere recuperati entro il 30/06/2017.

Alla dichiarazione, riferita agli anni sopra indicati, devono essere allegate le copie degli attestati di partecipazione agli eventi che non risultano presenti nella propria area riservata DUI del sito di Teleconsul. Ricordiamo, inoltre, che i crediti formativi conseguiti durante il periodo di proroga (01/01/2015 al 30/06/2015), se utilizzati per il completamento della formazione relativa al biennio 2013/2014, non possono essere considerati in relazione al biennio 2015/2016.

Per coloro che non lo abbiano già fatto durante il biennio appena concluso, il 28 febbraio 2017 sarà considerato il termine ultimo entro il quale richiedere la riduzione proporzionale dei crediti a causa di: malattia, infortunio, maternità/paternità, adozione o affidamento, servizio militare o civile, assistenza a persone di cui alla legge 104.

Il percorso formativo degli Iscritti sarà, ovviamente, soggetto al controllo da parte del Consiglio di disciplina.

Per adempiere a tali compiti, dovremo valutare tutti i comportamenti messi in atto durante il biennio formativo e, allo scopo, desideriamo sottolineare che alcuni inadempimenti formali dovranno essere sanzionati con la rigidità che ci è stata richiesta dai vertici della categoria; per esempio, in caso di mancata comunicazione nei termini sopra indicati, il Consiglio provinciale diffiderà il Consulente del Lavoro ad adempiere nel termine perentorio di 60 giorni. L'inottemperanza costituisce infrazione al regolamento, con applicazione della relativa sanzione della censura.

Ricordiamo, infine, che il mancato assolvimento degli obblighi di formazione continua ed obbligatoria determina l'impossibilità, per il Consulente del Lavoro, di attivare nuovi rapporti di praticantato ed anche l'immediata sospensione di quelli già in essere. Non meno importante, l'assicurazione per responsabilità nell'esercizio della professione è attenta al rispetto della formazione, nella malaugurata ipotesi di risarcimento per danni dovuti nell'esercizio del mandato professionale.

Rammentiamo agli Iscritti che il regolamento e le norme attuative vigenti sono pubblicate sul nostro sito provinciale.

- D) Il Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Piacenza ha organizzato un Convegno di Studio, che si svolgerà il giorno lunedì 30 gennaio 2017 dalle ore 15.00 (rilevazione presenze ore 14.30) alle 18,00, presso la Sede dell'Ordine in Via Jacopo Da Pecorara, 1 a Piacenza, dal titolo: "Novità ed approfondimenti sul sistema previdenziale dei Consulenti del Lavoro CED – STUDI ASSOCIATI – STP focus su aspetti pratici e previdenziali." Relatore del Convegno sarà il Presidente dell'ENPACL dott. Alessandro Visparelli. Nel ricordare che l'evento è gratuito e valido ai fini della formazione continua nelle materie obbligatorie di deontologia e ordinamento professionale, si evidenzia che la prenotazione è obbligatoria e deve essere effettuata, fino ad esaurimento posti, collegandosi al sito www.teleconsul.it sezione Convegni, utilizzando il proprio DUI o, in mancanza, provvedendo a registrarsi sullo stesso sito. In caso di mancata prenotazione non è garantito l'accesso ai lavori, salvo la disponibilità dei posti da verificare prima dell'inizio del Convegno. In allegato la locandina dell'evento.

N.B.: Si informano i Consulenti del Lavoro che le circolari del Consiglio Provinciale vengono pubblicate sul sito www.consulentidellavoro.parma.net - circolari.



Allegati:

- Comunicazione CNO: Accordo Federcasse BCC.
- Locandina convegno a Piacenza il 30/01/2017.



Consistenti del Lavoro

▼ Consiglio Nazionale dell'Ordine
Viale del Caravaggio 84
00147 Roma
Tel. 06 549361 - Fax 06 5408282
e-mail consiglionazionale@consistentidellavoro.it
e-mail pec consiglionazionale@consistentidellavoropec.it
C.F.: 80148330584



Roma 19 gennaio 2017
Prot. 0000458/U/COMUNICATI E NOTIZIE
VIA EMAIL

Ai Consigli Provinciali dell'Ordine dei
Consistenti del Lavoro
LL. SS.

e p.c. Ai Signori Consiglieri Nazionali e Revisori
dei Conti del Consiglio Nazionale
dell'Ordine dei Consistenti del Lavoro
LL. II.

Oggetto: Accordo Federcasse BCC. Comunicazione.

Lo scorso 20 ottobre 2016 il Consiglio Nazionale ha sottoscritto l'allegato accordo con Federcasse - BCC, la Federazione italiana delle Banche di Credito Cooperativo - Casse Rurali ed Artigiane.

Trattasi di un'intesa operativa che sussegue all'accordo quadro già sottoscritto lo scorso 19 febbraio 2016.

Con la sottoscrizione dei citati accordi le parti hanno inteso dare una risposta a quello che è avvertito come il maggiore freno all'utilizzo dello strumento del Microcredito assistito dal Fondo Centrale di Garanzia, ovvero la difficoltà per gli operatori, banche ed intermediari finanziari, ad erogare ai soggetti beneficiari i servizi ausiliari di accompagnamento, tutoraggio e monitoraggio prescritti obbligatoriamente dalle norme vigenti.

Da questo momento, dunque, le BCC e le Casse Rurali interessate, ed aderenti all'accordo, potranno affidare ai Consistenti del Lavoro lo svolgimento dei citati servizi ausiliari obbligatori mediante conferimento di uno specifico incarico professionale. A tal proposito si precisa che i compensi professionali dovranno essere liberamente contrattati tra la singola banca ed il Consulente del Lavoro e che le parti, tenuto conto del valore sociale del Microcredito hanno convenuto, come mera linea di indirizzo, che il costo complessivo dei servizi ausiliari non superi una commissione, orientativa, del 2 % a scalare sul costo complessivo dell'operazione.

L'accordo prevede, altresì, che se il potenziale beneficiario dovesse rivolgersi in prima istanza a un Consulente del Lavoro, quest'ultimo lo potrà indirizzare alla più vicina BCC-CR competente per area geografica la quale, se a sua volta aderente all'accordo, si impegnerà ad affidare poi l'esecuzione di uno o più servizi ausiliari al Consulente del Lavoro medesimo.



Per consentire l'individuazione dei Consulenti del Lavoro, disponibili a tali attività, da parte delle Banche e degli imprenditori interessati, il Consiglio Nazionale metterà a disposizione un'apposita sezione del proprio sito internet.

Con tale finalità si chiede la Vostra collaborazione nel divulgare a tutti gli iscritti la presente informativa, affinché i Colleghi interessati possano manifestare il loro interesse compilando l'apposito modulo presente al seguente link:

<http://www.consulentidellavoro.it/index.php/cdl-microcredito-bcc>.

Nel restare a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si inviano cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

(Marina E. Calderone)

MEC/vs

**ACCORDO INTEGRATIVO PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI
ACCOMPAGNAMENTO, TUTORAGGIO E MONITORAGGIO, RELATIVI AI
FINANZIAMENTI DI MICROCREDITO SECONDO IL DM N. 176/2014**

Tra

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro (CNO) con sede a Roma in via del Caravaggio, 84 in persona del Presidente dott.ssa Marina Elvira Calderone, munito dei necessari poteri

E

Federcasse - Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo-Casse Rurali ed Artigiane (BCC-CR) - con Sede Legale e Direzione Generale in Roma, Via Lucrezia Romana 41/47, in persona del Presidente avv. Alessandro Azzi, munito dei necessari poteri

qui di seguito denominate singolarmente anche “Parte” o congiuntamente anche “Parti”.

Premesso che

- Federcasse, in rappresentanza delle BCC-CR, e il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro hanno sottoscritto un Accordo quadro nazionale per la diffusione del microcredito e la promozione dell'inclusione finanziaria con il quale vengono definite le attività di collaborazione.
- il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti si impegna a fornire attraverso i Consulenti del Lavoro che aderiranno al suddetto Accordo, almeno due dei servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio previsti dalla normativa vigente a favore dei beneficiari, sia in fase di istruttoria sia durante il periodo di rimborso.

Tutto ciò premesso e considerato

Il presente accordo operativo definisce le modalità di erogazione dei servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio a favore dei beneficiari finali.

Art. 1- Finalità e caratteristiche dei finanziamenti

Art. 1.1 Finalità

Rientra nell'attività di microcredito disciplinata dal presente Accordo l'attività di finanziamento finalizzata a sostenere l'avvio o lo sviluppo di un'attività di lavoro autonomo o di microimpresa, organizzata in forma individuale, di associazione, di società di persone, di società a responsabilità limitata semplificata o di società cooperativa, ovvero a promuovere l'inserimento di persone fisiche nel mercato del lavoro.

In particolare, la concessione di finanziamenti è finalizzata, anche alternativamente:

- all'acquisto di beni, ivi incluse le materie prime necessarie alla produzione di beni o servizi e le merci destinate alla rivendita, o di servizi strumentali all'attività svolta, compreso il pagamento dei canoni delle operazioni di leasing e il pagamento delle spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative. I finanziamenti possono essere concessi anche nella forma di microleasing finanziario;
- alla retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori;
- al pagamento di corsi di formazione volti ad elevare la qualità professionale e le capacità tecniche e gestionali del lavoratore autonomo, dell'imprenditore e dei relativi dipendenti; i finanziamenti concessi alle società di persone e alle società cooperative possono essere destinati anche a consentire la partecipazione a corsi di formazione da parte dei soci;
- al pagamento di corsi di formazione anche di natura universitaria o post-universitaria volti ad agevolare l'inserimento nel mercato del lavoro delle persone fisiche beneficiarie del finanziamento.

Art. 1.2 Caratteristiche

I finanziamenti non possono essere assistiti da garanzie reali e non possono eccedere il limite di euro 25.000 per ciascun beneficiario. Il limite può essere aumentato di euro 10.000, qualora il contratto di finanziamento preveda l'erogazione frazionata subordinando i versamenti successivi al verificarsi delle seguenti condizioni:

- il pagamento puntuale di almeno le ultime sei rate pregresse;
- lo sviluppo del progetto finanziato, attestato dal raggiungimento di risultati intermedi stabiliti dal contratto e verificati dalla Banca.

La Banca può concedere allo stesso soggetto un nuovo finanziamento per un ammontare, che sommato al debito residuo, non superi il limite di 25.000 euro o, nei casi previsti dal comma 1, di 35.000 euro.

Il rimborso dei finanziamenti è regolato sulla base di un piano con rate aventi cadenza al massimo trimestrale. La data di inizio del pagamento delle rate può essere posposta per giustificate ragioni connesse con le caratteristiche del progetto finanziato.

La durata massima del finanziamento non può essere superiore a sette anni, ad eccezione dei finanziamenti concessi per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), per i quali la durata è coerente con il piano di formazione finanziato e in ogni caso non superiore a dieci anni.

Art. 2 – Beneficiari

I soggetti beneficiari di microcredito, secondo la fattispecie disciplinata dal presente Accordo, devono rientrare in questi requisiti:

- lavoratori autonomi o imprese titolari di partita IVA da meno di cinque anni;
- lavoratori autonomi o imprese individuali con un numero di dipendenti inferiore alle 5 unità;
- società di persone, società a responsabilità limitata semplificata, o società cooperative con un numero di dipendenti non soci inferiore alle 10 unità;
- imprese che al momento della richiesta presentino, anche disgiuntamente, requisiti dimensionali inferiori a quelli previsti dall'articolo 1, secondo comma, lettere a) e b) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come aggiornati ai sensi

del terzo comma della medesima disposizione ed un livello di indebitamento inferiore a 100.000 Euro.

Art. 3 - Servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio

I finanziamenti, di cui al presente Accordo, devono essere assistiti, secondo l'art. 3 del D.M. n. 176/2014, in fase istruttoria e durante il periodo di rimborso, da almeno due dei seguenti servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio. Di seguito si riporta l'elenco completo dei servizi:

- supporto alla definizione della strategia di sviluppo del progetto finanziato e all'analisi di soluzioni per il miglioramento dello svolgimento dell'attività. Si è nell'ambito, piuttosto ampio, della consulenza strategica e gestionale. Si va in sostanza dalla stesura del *business plan* all'analisi di marketing;
- formazione sulle tecniche di amministrazione dell'impresa, sotto il profilo della gestione contabile, della gestione finanziaria, della gestione del personale. Ambito ristretto che pone l'accento sulla formazione incentrata su temi di tipo amministrativo e finanziario;
- formazione finalizzata all'uso delle tecnologie più avanzate per innalzare la produttività dell'attività;
- supporto alla definizione dei prezzi e delle strategie di vendita, con l'effettuazione di studi di mercato. In questo caso si pone enfasi sul marketing e sulle indagini di sostegno alle relative strategie;
- supporto per la soluzione di problemi legali, fiscali e amministrativi e informazioni circa i relativi servizi disponibili sul mercato, come quelli erogati da dottori commercialisti, consulenti del lavoro e tributaristi;
- supporto per l'individuazione e la diagnosi di eventuali criticità dell'implementazione del progetto finanziato.

Dei succitati servizi i Consulenti del Lavoro aderenti all'accordo forniscono:

- formazione sulle tecniche di amministrazione dell'impresa, sotto il profilo della gestione contabile, della gestione finanziaria, della gestione del personale;
- supporto per la soluzione di problemi legali, fiscali e amministrativi e informazioni circa i relativi servizi disponibili sul mercato;

- altro servizio ausiliario di cui il Consulente del Lavoro dichiara la propria competenza allo svolgimento, scelto tra quelli previsti dalla normativa vigente.

Art. 4 - Fornitura dei servizi ausiliari: istruttoria e monitoraggio

La Banca affida in forma non esclusiva, con contratto da stipularsi in forma scritta, i servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio ai Consulenti che aderiscono all'accordo. Il contratto prevede l'obbligo di riferire periodicamente alla Banca, alla relativa Federazione Locale ed a Federcasse, l'andamento delle attività svolte e i risultati conseguiti dai soggetti finanziati.

Art. 4.1 Istruttoria

La Banca avvia una preistruttoria della pratica per verificarne la finanziabilità, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Qualora il potenziale beneficiario di microcredito superi la prima valutazione, sarà indirizzato dalla Banca presso il Consulente competente per area geografica (si veda l'elenco dei Consulenti al [link: http://www.consulentidellavoro.it/index.php/cdl-microcredito-bcc](http://www.consulentidellavoro.it/index.php/cdl-microcredito-bcc)). Se il potenziale beneficiario dovesse rivolgersi in prima istanza a un Consulente del territorio, quest'ultimo lo potrà indirizzare alla più vicina BCC-CR competente per area geografica (si veda l'apposito strumento del Trova-BCC sul sito: www.creditocooperativo.it oppure si può scaricare la APP - solo per sistema Apple-Trova-BCC) la quale si impegnerà ad affidare poi l'esecuzione di uno o più servizi ausiliari al Consulente del Lavoro.

Il Consulente, al quale sarà assegnata la pratica, **entro cinque giorni lavorativi** contatterà il potenziale beneficiario per definire un primo incontro ed assisterlo nella prenotazione della garanzia del Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese (PMI) secondo la Legge n. 662/96 - art. 2, comma 100, lettera a – di seguito definito Fondo come modificato dal Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico (MISE) del 24 dicembre 2014 e successivamente dal Decreto MISE del 18 marzo 2015.

La prenotazione della garanzia è considerata una preconditione per l'erogazione del finanziamento.

A pena di decadenza, la Banca, ottenuta la ricevuta della relativa prenotazione delle risorse da parte del potenziale beneficiario, entro cinque giorni lavorativi successivi alla

data della richiesta di prenotazione, conferma la stessa tramite le procedure previste dalle Disposizioni Operative del Fondo.

Il Consulente, in fase di istruttoria, presterà uno dei servizi ausiliari previsti dalla normativa ed **entro trenta giorni** rilascerà alla Banca i relativi documenti certificatori.

A pena di decadenza della prenotazione, **entro sessanta giorni** successivi alla data della conferma, la Banca invia al Gestore del Fondo la richiesta di ammissione alla Garanzia tramite le procedure richiamate nel comma 4 del presente articolo.

Art. 4.2 Monitoraggio

Il Consulente effettua un monitoraggio annuale del beneficiario di microcredito e fornisce una reportistica delle attività svolte nell'ambito dei servizi ausiliari. La reportistica verrà fornita alla Banca per tutto il periodo del rimborso. Le singole pratiche dovranno essere seguite sempre dallo stesso Consulente. In caso di inottemperanza il Consulente dovrà garantirne il trasferimento ad un collega, che esercita la sua professione, e sullo stesso territorio.

Art. 5 - Condizioni economiche

I compensi per tali attività saranno contrattati direttamente tra la singola banca committente e il Consulente del Lavoro.

Le parti, comunque, in ragione dello scopo sociale del microcredito ritengono opportuno che il valore dei servizi ausiliari non incida notevolmente sul costo complessivo dell'operazione.

Convengono, pertanto, sulla necessità che il costo complessivo dei servizi ausiliari **non superi** una commissione, **orientativamente, del 2 per cento** a scalare (ad esempio si può applicare una percentuale decrescente dello 0,25 per cento l'anno) per ogni annualità prevista dal piano di ammortamento, calcolata sul debito residuo in linea capitale dei Finanziamenti di Microcredito. Ciò a mero titolo di indirizzo, senza intaccare l'autonomia negoziale – soprattutto nel valutare condizioni migliorative rispetto al presente accordo – della singola banca e dei Consulenti del Lavoro e del cliente stesso.

Art. 6 Modalità di erogazione dei servizi ausiliari

Per ciascuno dei due servizi che forniranno i Consulenti, si prevedono almeno due fasi di erogazione, come previsto dalla normativa (in fase istruttoria e durante il periodo di rimborso). Per quanto riguarda il primo servizio si prevede l'erogazione di un pacchetto di trenta ore complessive di formazione in presenza. Così ripartite: dieci ore di formazione da somministrare durante la fase istruttoria del finanziamento e le restanti ore ripartite per ciascun anno fino al termine del piano di rimborso del finanziamento. A conclusione della pratica di finanziamento è prevista la stesura di un report.

Per il secondo servizio si prevede un'assistenza iniziale più strutturata e degli incontri annuali per affrontare eventuali criticità. Previsto, anche in questo caso, un report annuale.

Art. 7 - Recesso dell'Accordo

Ciascuna Parte potrà recedere, motivatamente, in qualunque momento dal presente Accordo, mediante comunicazione scritta all'altra Parte e con un preavviso di almeno sessanta giorni, fermi restando tutti gli obblighi e gli impegni assunti, nonché i diritti acquisiti, in dipendenza dell'Accordo stesso, in ordine ai finanziamenti erogati dalla Banca fino alla data di efficacia del recesso.

Art. 8 – Controversie

In ordine a tutte le controversie che dovessero derivare dalla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Accordo, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Roma, 20 ottobre 2016

FIRMA

Marina E. Caldesi

FIRMA

Severino/Pr.



ENPACL
Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza
per i Consulenti del Lavoro



ORDINE CONSULENTI DEL LAVORO
Consiglio Provinciale di Piacenza

organizzano un Convegno sul tema:

**Novità ed approfondimenti
sul sistema previdenziale dei Consulenti del Lavoro**

**CED – STUDI ASSOCIATI – STP
focus su aspetti pratici e previdenziali**

Lunedì 30 gennaio 2017 – ore 15.00

Programma

Ore 14.30	Registrazione partecipanti
Ore 15.00	Inizio lavori
Ore 18.00	Chiusura lavori

RELATORE

Alessandro Visparelli - Presidente ENPACL

***IL CONVEGNO E' VALIDO AI FINI DELLA FORMAZIONE CONTINUA OBBLIGATORIA
nelle materie riguardanti l'ordinamento professionale ex art. 3 c. 2 del Regolamento vigente.***

Sede:
Ordine Consulenti del Lavoro
Consiglio Provinciale di Piacenza
Via Jacopo da Pecorara, 1
29122 PIACENZA